



Modena

13 maggio 2010



Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici della Provincia di Modena

La strada e le sue pertinenze:
cantieri stradali e segnaletica temporanea
accessi, segnaletica e pubblicità
rotatorie stradali

**CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH
VIA FORMIGINA 319**



Giovanni Fontana

- Ufficiale del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi
- Funzionario responsabile Ufficio Infortunistica
- Tecnico del segnalamento attestato al Politecnico di Milano



e-mail: proposte.gf@tiscali.it - cell. 347.69.32.421

BUON LAVORO



L'educazione
d'un popolo si giudica dal contegno
ch'egli tien per la strada (E. De Amicis)
17 ottobre 1886

...E SULLA STRADA...

La strada e le sue pertinenze

Art. 822 c.c. Demanio pubblico

[...]

Fanno parimenti parte del demanio pubblico (art. 823 c.c.), se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate [...]

proprietà
pubblica

Art. 824 c.c. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. [...]



Artt. 822 e 824 c.c.

La strada e le sue pertinenze

Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all'interno di un centro abitato e che su di essa si espliciti di fatto il transito pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa P.A., costituendo meri indici di riferimento, ciascuno di per sé solo non sufficiente al fine di stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà, l'uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa dell'Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato (indicata, nella specie, dal ricorrente come circostanza dirimente), secondo l'originaria previsione dell'art. 16, lettera c), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, poi sostituito dall'art. 7, lettera c), della legge 12 febbraio 1958, n. 126. (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 12540 del 26-08-2002)



Artt. 822 e 824 c.c.

La strada e le sue pertinenze

Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono **inalienabili** e **non possono formare oggetto di diritti a favore** di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (autorizzazioni e concessioni).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in **via amministrativa** (Legge 241/90), sia di valersi dei mezzi ordinari a **difesa della proprietà e del possesso** regolati dal presente codice (artt. 1168 ss. c.c.)

proprietà
pubblica



Artt. 823, 2043, 2051 c.c.

La strada e le sue pertinenze


Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il **caso fortuito**

proprietà
pubblica



Art. 823, 2043, 2051 c.c.

La strada e le sue pertinenze

Art. 2 N.C.d.S. Definizione e classificazione delle strade

Ai fini dall'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'**area di uso pubblico destinata** alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

proprietà
pubblica



Art. 2 N.C.d.S.

La strada e le sue pertinenze

Art.2 N.C.d.S., comma 5: Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alla tipologia dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del **comma 2**, si distinguono in strade statali,regionali,provinciali,comunali,secondo le **indicazioni** che seguono.Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato,la regione,la provincia, il comune [...].



Art. 2 N.C.d.S.

La strada e le sue pertinenze

Art. 3 N.C.d.S. Definizioni stradali e di traffico

[...]

46) **Sede stradale**: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la **carreggiata** e le **fasce di pertinenza**.



Art. 3 N.C.d.S.

La strada e le sue pertinenze

7) **Carreggiata**: parte della **strada** destinata allo scorrimento dei veicoli: è composta da una o più corsie di marcia ed in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine

21) **Fascia di pertinenza**: striscia di **terreno** compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.



Art. 3 N.C.d.S.

La strada e le sue pertinenze

Art. 3 N.C.d.S. Definizioni stradali e di traffico

[...]

22) **Fascia di rispetto**: striscia di **terreno**, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (artt. 16 ss. N.C.d.S. e artt. 26 ss. Reg.)



Art. 3 N.C.d.S.

La strada e le sue pertinenze



La strada e le sue pertinenze

Art. 24 N.C.d.S. Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le **parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale** di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono **pertinenze di esercizio** quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono **pertinenze di servizio** le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinati al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

La strada e le sue pertinenze

Art. 60 Ubicazione delle pertinenze di servizio

1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è **parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico**. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.
3. Le pertinenze stradali **non possono essere ubicate** in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

Art. 24 N.C.d.S. e artt.60 ss. Reg. N.C.d.S.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 14 N.C.d.S.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla **manutenzione, gestione e pulizia** delle strade, delle loro **pertinenze e arredo**, nonché delle **attrezzature, impianti e servizi**;
 - b) al **controllo tecnico** dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla **apposizione e manutenzione** della **segnaletica** prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
 - a) al **rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni** di cui al presente titolo;
 - b) alla **segnalazione agli organi di polizia** delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le **strade in concessione** i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le **strade vicinali** di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Artt. 14 N.C.d.S. e art. 25 ss. Reg. N.C.d.S.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 14 N.C.d.S.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di assicurare la regolare circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
 - a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni;
 - b) alla segnalazione agli organi di polizia competente del titolare e alle altre norme ad esso attinenti, nonché a quelle relative alle concessioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 1, del presente codice sono esercitati dal comune.

Art. 25 Reg.N.C.d.S. Attività di tutela delle strade

1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del presente codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti i servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.

Artt. 14 N.C.d.S. e art. 25 ss. Reg. N.C.d.S.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
 - a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
 - b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
 - c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
 - d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
- 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.(1)
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Art. 37 N.C.d.S. e art. 74 ss. Reg. N.C.d.S.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Art. 26 N.C.d.S.

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 26 N.C.d.S.

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248 (ESTRATTO ALLEGATO F)

Art. 22 - Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle province, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti

Art. 28 - È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. 37 - La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle province nelle quali sono aperte, ovvero di più province riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge. [...]

Art. 39 - Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.

* Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F - R.D. 15 novembre 1923, n. 2506